

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / LUGLIO 2018

PIROLAPENNUTOZEI.IT  
PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI  
@STUDIO\_PIROLA  
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

## LEGISLAZIONE

<b>1.1</b> .....	<b>3</b>
Commissione UE - Proposta di modifica della Direttiva (UE) n. 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario	
<b>1.2</b> .....	<b>5</b>
Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale - c.d. Direttiva <i>Copyright</i>	
<b>1.3</b> .....	<b>7</b>
Decreto Legislativo correttivo della disciplina dell'impresa sociale - Approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri	

## GIURISPRUDENZA

<b>2.1</b> .....	<b>8</b>
Società tra professionisti multidisciplinare - chiarimenti - Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza del 19 luglio 2018, n. 19282	
<b>2.2</b> .....	<b>8</b>
Esecuzione civile - Precetto - Irregolarità - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 18 luglio 2018, n. 19105	
<b>2.3</b> .....	<b>8</b>
Società pubblica - Attività commerciale - Fallibilità - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 2 luglio 2018, n. 17279	

## LEGISLAZIONE

### 1.1

#### **Commissione UE - Proposta di modifica della Direttiva (UE) n. 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario**

La Commissione UE ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione del diritto societario, recante modifiche della Direttiva UE n. 2017/1132 del 14 giugno 2017 con l'obiettivo di ridurre costi e oneri per gli imprenditori che vogliono creare una nuova impresa o espandere la loro attività all'estero mediante succursali. La Commissione ha infatti ritenuto che la registrazione, la presentazione di documenti o l'accesso ai dati della società comportino oneri amministrativi aggiuntivi considerevoli.

La Commissione UE ha individuato tre questioni principali riguardanti l'uso degli strumenti digitali nel diritto societario e per ogni questione è stata proposta una opzione strategica. In particolare:

1. la registrazione *online* (la creazione di una società come persona giuridica e la presentazione di documenti al Registro delle imprese); la proposta contiene norme per la registrazione *online* di una società e di una succursale e per la presentazione di documenti societari *online* in tutti gli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero garantire che tali procedure possano essere espletate per via telematica senza che sia necessaria la presenza fisica del richiedente (o di un suo rappresentante) dinanzi all'Autorità o ad altre persone od organismi coinvolti nel processo;
2. la trasmissione multipla delle stesse informazioni da parte di una società; la proposta mira ad introdurre norme che impongono agli Stati membri di provvedere affinché il Registro delle Imprese che riceve determinati dati da una società, li trasmetta a sua volta al Registro di un altro Stato membro in cui la società detiene una succursale (senza che sia la società ad occuparsi della trasmissione);
3. l'accesso *online* alle informazioni societarie conservate nei Registri delle Imprese; la proposta mira ad ampliare l'elenco delle informazioni societarie che tutti i registri delle imprese devono fornire gratuitamente, lasciando agli Stati membri la possibilità di continuare ad imporre il pagamento di commissioni per altre informazioni.

## Ambito di applicazione

La Commissione UE propone di modificare l'art. 13 della Direttiva UE 2017/1132 relativo all'ambito soggettivo di applicazione. La nuova Direttiva si applicherà principalmente alle società a responsabilità limitata che rappresentano circa l'80% delle imprese presenti nella UE.

## Registrazione *on line* delle società

Ai fini della registrazione *on line* delle società sono proposte anche introduzioni e modifiche nella Direttiva UE 2017/1132 su due sezioni di rilievo:

- l'introduzione al titolo 1, capo III della sezione 1-*bis*: "*Registrazione online, presentazione di documenti online e pubblicità*";
- la sostituzione della sezione 2, capo III, titolo 1 con la seguente: "*Norme sulla registrazione e sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di altri stati membri*";

La sezione 1-*bis* inserisce, tra gli altri, l'articolo 13-*septies*: "*Registrazione on line delle società*" che, come descritto nella Relazione, permette agli Stati membri di prevedere la possibilità di registrare una società *online*.

Per la registrazione, l'elemento fondamentale è la possibilità di svolgere la procedura interamente *online*, senza che il richiedente, o un suo rappresentante, debba comparire di persona dinanzi all'autorità competente o a qualsiasi altra persona od organismo.

Secondo quanto disposto dal nuovo articolo gli Stati membri possono derogare a tale obbligo nel caso di società per azioni, vista, in tal caso, la complessità delle procedure di costituzione e di registrazione. L'articolo impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere modalità dettagliate per la registrazione *online* e specifica, per tali modalità, una serie di elementi obbligatori e facoltativi. Per completare la procedura di registrazione *online* di una società è previsto un termine massimo di cinque giorni lavorativi.

L'articolo 13-*decies* "*Presentazione di documenti online da parte delle società*" introduce l'obbligo per gli Stati membri di garantire soluzioni da svolgersi interamente *online*, analoghe a quelle disponibili per la registrazione, anche per l'inserimento delle informazioni necessarie nel Registro delle Imprese, lungo tutto il ciclo di vita di una società.

L'articolo 16 "*Pubblicità nel registro*" stabilisce che la pubblicazione delle informazioni e dei documenti deve avvenire mediante il loro inserimento nel Registro delle Imprese rendendole pubblicamente accessibili al suo interno. I terzi dunque possono fare affidamento sulle informazioni contenute nel Registro, senza che sia necessario espletare ulteriori formalità, in particolare senza che le stesse informazioni debbano essere pubblicate nel bollettino nazionale designato. Tuttavia, gli Stati membri possono continuare a prevedere la pubblicazione delle informazioni societarie nel bollettino nazionale, ma in tal caso spetterà al registro (e non alla società) inviarle a tale bollettino.

La nuova sezione 2, con gli articoli 28-*bis* e 28-*ter*, estende le norme sulla registrazione, sulla presentazione di documenti e sulla pubblicità sopra richiamate anche alle succursali di società di altri stati membri.

Infine, l'articolo 2 della Direttiva stabilisce che gli Stati Membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi la data di entrata in vigore. Tale data, trattandosi per ora solo di una proposta, non è ancora stata fissata.

## 1.2

### **Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale - c.d. Direttiva *Copyright***

Il 5 luglio 2018 il Parlamento UE ha rinviato a settembre il voto sulla proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (c.d. Direttiva *Copyright*) approvata il 20 giugno 2018 dal Comitato per gli affari legali del Parlamento Europeo.

#### **Obiettivo della direttiva *Copyright***

Come precisato nella Relazione che accompagna la proposta di Direttiva, la necessità di regolare la materia è strettamente legata all'evoluzione delle tecnologie digitali che ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Sono infatti emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. In particolare si nota come, nell'ambiente digitale, gli utilizzi transfrontalieri sono aumentati e, per i consumatori, si sono aperte nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore. Per adattarsi a queste nuove realtà è necessario, dunque, un intervento a livello dell'UE anche per evitare una frammentazione del mercato interno.

## Contenuto

In particolare, la direttiva *“stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l’agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale”* ed è composta dai seguenti titoli:

- titolo I, contenente le disposizioni generali che precisano l’oggetto e l’ambito di applicazione della direttiva e forniscono definizioni che dovranno essere interpretate in modo uniforme nell’Unione;
- titolo II, contenente misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero;
- titolo III, contenente misure volte a migliorare le pratiche di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. In particolare l’articolo 7 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio mentre l’articolo 8 garantisce l’effetto transfrontaliero di tali accordi;
- titolo IV, contenente misure volte a creare un mercato ben funzionante per il diritto d’autore. In particolare gli articoli 11 e 12 prevedono la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati in virtù di un’eccezione, mentre l’articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti l’obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi;
- titolo V, contenente le disposizioni finali relative alle modifiche di altre direttive, all’applicazione nel tempo, alle disposizioni transitorie, alla protezione dei dati personali, al recepimento, al riesame e all’entrata in vigore.

## 1.3

### **Decreto Legislativo correttivo della disciplina dell'impresa sociale - Approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri**

Il 17 luglio 2018 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (Legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 112/2017, di riforma dell'impresa sociale (attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Il decreto correttivo interviene sia sul versante civilistico, quanto su quello fiscale del D.Lgs. n. 112/2017.

#### **Proroga del termine per l'adeguamento degli statuti**

In parallelo con quanto prevede l'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), viene fissato in 18 mesi il termine entro cui le imprese sociali devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017. Il nuovo termine coincide con il 20 gennaio 2019 (rispetto al precedente 20 luglio 2018).

Sempre in tema di adeguamento statutario, il ricorso all'assemblea ordinaria è possibile solo per il recepimento di nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

#### **Ulteriori modifiche di natura civilistica**

Altri interventi di natura civilistica interessano, tra l'altro:

- la definizione di attività di interesse generale dell'impresa sociale che occupa lavoratori molto svantaggiati per una percentuale non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi *"e per più di 24 mesi dall'assunzione"* (superato detto limite temporale i lavoratori non possono più considerarsi svantaggiati);
- il divieto di considerare distribuzione degli utili (anche indiretta) la ripartizione ai soci di ristorni correlati alle attività di interesse generale per le imprese sociali costituite in forma di società cooperativa;
- la limitazione dell'impiego dei volontari, precisando che la loro opera può essere aggiuntiva, ma non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

## GIURISPRUDENZA

### 2.1

#### **Società tra professionisti multidisciplinare - chiarimenti - Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza del 19 luglio 2018, n. 19282**

Con la Sentenza del 19 luglio 2018, n. 19282, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti in materia di esercizio in forma associata della professione forense enunciando il seguente principio di diritto: *"dal 1.1.2018 è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati"*.

### 2.2

#### **Esecuzione civile - Precetto - Irregolarità - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 18 luglio 2018, n. 19105**

Con l'Ordinanza del 18 luglio 2018, n. 19105, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa"*.

### 2.3

#### **Società pubblica - Attività commerciale - Fallibilità - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 2 luglio 2018, n. 17279**

Con la Sentenza del 2 luglio 2018, n. 17279, la Corte di Cassazione, pronunciando sul fallimento di una società *in house*, ha chiarito che *"Tutte le società c.d. pubbliche, che svolgano attività commerciale*



*(omissis), quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, al pari di ogni altro sodalizio nei cui confronti debbano trovare applicazione le norme codicistiche".*

## LEGAL NEWSLETTER | LUGLIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 LUGLIO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)